



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE

n. 40 del 18/06/2026

OGGETTO:

ROTTURA CONDOTTA FOGNARIA IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE ARGENTINA - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI INTERDIZIONE PREVENTIVA ALLA BALNEAZIONE SU TUTTO IL LITORALE DI RIFERIMENTO DEL COMUNE DI TAGGIA

IL SINDACO

VISTE E RICHIAMATE le seguenti Ordinanze:

- N. 35 del 04.06.2026 a mezzo della quale, al fine di consentire gli interventi finalizzati alla riparazione della condotta fognaria in Zona *Argine Destro*, il Sindaco ordinava, con efficacia immediata, la sospensione dei lavori di messa in sicurezza del tratto focivo del *Torrente Argentina -Argine Destro-* a valle del Ponte della *Via Aurelia*, e la messa in opera degli interventi tecnici idonei per il ripristino della linea fognaria ammalorata nel corso dei lavori di realizzazione della messa in sicurezza della *Zona Darsena*;
- N. 36 del 05.06.2026 a mezzo della quale, nelle more della definizione delle opere necessarie per giungere al ripristino della condotta fognaria, è stato adottato il divieto preventivo e temporaneo di balneazione, a titolo cautelativo, nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera situata dietro l'area manifestazione *Zona Darsena* e al contempo è stato ordinato alla Struttura commissariale della Regione Liguria (committente delle opere che hanno determinato il guasto) e alla Società *Rivieracqua SpA* (Gestore unico del *Servizio Idrico Integrato provinciale*) di porre in essere le operazioni di ripristino della condotta danneggiata;
- N. 37 del 06.06.2026 a mezzo della quale, a seguito della constatazione del permanere della situazione che ha generato l'adozione dell'ordinanza sindacale N. 35 dello 04.06.2026 e dell'adozione di specifiche misure emergenziali (installazione di idrovora a motore a cura della Protezione civile comunale e della Ditta C.E.M.A.): **1)** è stata disposta la revoca dell'ordinanza N. 35 dello 04.06.2026 consentendo pertanto la ripresa dei lavori di messa in sicurezza del tratto focivo del *Torrente Argentina* soggetti a termini perentori di rendicontazione in quanto finanziati con fondi *PNRR*, **2)** è stato ordinato alla Società *Rivieracqua SpA*, alla Struttura commissariale della Regione Liguria e alle Ditte esecutrici dei lavori di messa in sicurezza del tratto focivo (che hanno generato il guasto alla rete fognaria) di presidiare costantemente l'idrovora installata oltre che di individuare (a cura della sola Società *Rivieracqua SpA* in qualità di Gestore unico del *SII* provinciale) una soluzione tecnica definitiva finalizzata al ripristino della condotta fognaria il tutto entro e non oltre la data del 16.6.2026;

- N. 38 del 10.06.2026 a mezzo della quale, all'esito di una riunione tecnica tenutasi in data 8.6.2026, partecipata da tutti i soggetti coinvolti (Struttura commissariale della Regione Liguria, *Rivieracqua SpA*, Comuni di Taggia e Riva Ligure, *ATO idrico provinciale*, Ditta *C.E.M.A. Srl.*), è stato ordinato alla Società *Rivieracqua SpA* di presidiare costantemente l'idrovora installata in data 5.6.2026, al fine di mantenere costantemente i livelli ordinari della condotta fognaria afferente l'area darsena e Via Lungomare per tutta la sua lunghezza tramite traslazione del sistema di pompaggio il tutto differendo il termine, di cui al punto N. 4 dell'Ordinanza sindacale N. 37/2026, dal 16.6.2026 al 30.9.2026;

DATO ATTO che, a fronte delle inottemperanze alle prescrizioni impartite al Gestore del *Servizio Idrico Integrato (Rivieracqua SpA)*, con Verbale di Somma Urgenza Prot. n. 18839 del 13/06/2026, questa Amministrazione è intervenuta in via sostitutiva affidando, tra l'altro, l'incarico alla società *SE.I.DA. Srl* per l'effettuazione di un piano straordinario di campionamenti e analisi in autocontrollo delle acque marine;

VISTI i referti analitici (rapporti di prova dal n. 792/26 al n. 801/26) trasmessi dalla società *SE.I.DA. Srl* in data 18 giugno 2026 (protocollo in ingresso N. 19602/2026), relativi ai prelievi effettuati in data 15 e 16 giugno 2026 sia a riva che a circa 25 metri dalla battigia;

PRESO ATTO che le suddette analisi in autocontrollo, disposte su cinque distinti punti di prelievo della costa, hanno certificato il superamento dei limiti normativi di riferimento (fissati a 200 UFC/100mL per gli *Enterococchi* e 500 UFC/100mL per l'*Escherichia coli*) nei tre punti posti in maggiore prossimità dell'area del guasto fognario; in particolare:

- **Tratto tra Bagni Germana e Vittoria:** valori di Enterococchi >1000 UFC/100mL ed E. coli >2000 UFC/100mL a riva; e valori di Enterococchi a 780 UFC/100mL ed E. coli >1000 UFC/100mL in mare aperto;
- **Litorale Idelmerly:** valori di Enterococchi a 880 UFC/100mL ed E. coli a 240 UFC/100mL a riva; e valori di Enterococchi a 520 UFC/100mL ed E. coli a 780 UFC/100mL in mare aperto;
- **Di fronte a Bagni Ruffini:** valori di Enterococchi a 190 UFC/100mL ed E. coli a 70 UFC/100mL a riva; e valori di Enterococchi a 310 UFC/100mL ed E. coli a 490 UFC/100mL in mare aperto;

CONSIDERATO che i risultati dei due prelievi in tratti di litorale ulteriori rispetto a quelli sopra indicati e posti a maggiore distanza dal danneggiamento (Piazza Chierotti e Lido Annunziata), seppur conformi ai parametri di riferimento, risultano prossimi ai valori limite;

RITENUTO pertanto, al fine primario ed assoluto di **salvaguardare la salute e l'igiene pubblica**, e in ossequio al principio di massima cautela e prevenzione, nelle more della risoluzione tecnica definitiva del guasto fognario e comunque fino a nuovo campionamento rispondente ai parametri normativi di settore, di dover procedere all'immediata estensione, rispetto a quanto già disposto con ordinanza n. 36/2026, **dell'interdizione della balneazione su tutto il litorale di riferimento del Comune di Taggia;**

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), a norma del quale *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.lgs. n. 116/08

VISTO il DM 30 marzo 2020, art.2

Tutto quanto sopra premesso,

ORDINA

ed estende, rispetto a quanto disposto dall'ordinanza n. 36/2026, con efficacia immediata, e sino all'adozione di apposita ordinanza di revoca (subordinata al ripristino delle condizioni di conformità analitica delle acque), **il divieto preventivo e temporaneo di balneazione, a titolo cautelativo e precauzionale, su tutto il litorale di riferimento del Comune di Taggia**

DISPONE

- **Per l'apposizione di apposita e tempestiva segnaletica** di divieto di balneazione, a cura degli Uffici comunali, nei pressi di tutte le vie di accesso alle spiagge del litorale interdetto;
- **Per la pubblicazione** della presente Ordinanza all'Albo pretorio on line e nella sezione del sito internet denominato "Amministrazione Trasparente";
- **Per la trasmissione** della presente ordinanza, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
 - Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione;
 - Alla Prefettura di Imperia – UTG del Governo;
 - Alla Regione Liguria – Direzione generale protezione civile e difesa del suolo e alla Struttura commissariale;
 - Alla Provincia di Imperia – Egato Ovest;
 - Alla Capitaneria di Porto di Sanremo e alla Delegazione di Spiaggia di Arma di Taggia;
 - Alla Stazione Carabinieri di Arma di Taggia;
 - All'A.R.P.A.L. Dip. Prov.le di Imperia;
 - Alla ASL n. 1 Imperiese Servizio Igiene Pubblica;
 - Alla società Gestore *Rivieracqua* SpA;
 - Ai Servizi comunali Polizia Locale, Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente/Demanio Marittimo;
 - Alla Società *Amaie Energia E Servizi Srl* (concessionaria delle SLA comunali);
 - Ai Titolari degli stabilimenti balneari;

AVVERTE

che contro il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO
Arch. Mario Conio
(Documento firmato digitalmente)